



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N. _____ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al _____

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **21** del **24 febbraio 2014**

**OGGETTO: Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Mesagne (BR) n. 10/2014 –
Avv. Aldo Vangi c/Comune di Castellaneta. Affidamento
incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.**

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 10/02/2014 è stato notificato il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 3935, con il quale è stato richiesto al Giudice di Pace di Mesagne di ingiungere, con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642, II comma, a questo Ente il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 948,54 *quale saldo risarcimento danni materiali parte civile determinato da n. 03 rate pagate dal 27/06/2007 al 16.10.2007 per il contratto preliminare di compravendita con la T.I.E. srl su piano di lottizzazione denominato Catalano-Petronello...* oltre interessi come per legge, oltre spese della procedura monitoria;
- dal medesimo atto giudiziario si evince che il giudice ha accordato il D.I. così come richiesto, compresa la provvisoria esecuzione, indicando la somma di € 320,00 (di cui € 20,00 per spese ed € 300,00 per competenze), oltre I.V.A. e CNA come per legge, da liquidarsi al medesimo ricorrente, difensore di sé medesimo.

Per quanto sopra, ravvisando gli estremi per la proposizione di atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, atteso che la competenza territoriale è del Giudice di Pace di Taranto (foro del debitore), e che la richiesta di liquidazione della somma è stata inoltrata a questo Ente in data 27/11/2013 – prot. n. 28541, facendo riferimento a sentenza penale di condanna n. 431/2013 del Tribunale Penale di Taranto mai notificata e, comunque, appellata da questo Ente e, pertanto, non esecutiva.

EVIDENZIATO, altresì, che:

- a) l'Avv. Vangi è costituito parte civile nel processo penale e pertanto una decisione sull'*an* comporterebbe la violazione dell'art 75 c.p.p.;
- b) la quantificazione del danno risulta generica oltre che illogica;
- c) la sentenza penale posta a base della concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo, ex art. 642 c.p.c., non può ritenersi inclusa negli atti "ricevuti" da Pubblico Ufficiale atteso che fra questi ultimi rientrano solo quelli a carattere negoziale.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana, alla Via Q. Ennio, n. 35.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 10/2014 del Giudice di Pace di Mesagne, emesso in data 31/01/2014, notificato a questo Ente in data 10/02/2014 su ricorso dell'Avv. Aldo Vangi, rappresentato e difeso da se stesso avendone le qualità, assunto al protocollo generale in data 10/02/2014 al n. 3935, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana, alla Via Q. Ennio, n. 35
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


